

OGGETTO: DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020, “Decreto Rilancio” – Misure a sostegno del lavoro

Il Decreto Rilancio è stato pubblicato in G.U. - D.L. 19/05/2020 n. 34, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'obiettivo del legislatore è quello di ri-finanziare ed ampliare le risorse già stanziare con i precedenti provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese, ai lavoratori autonomi e alle famiglie.

Di seguito riportiamo un focus sulle misure a sostegno del lavoro del DL Cura Italia di Marzo come modificate dal nuovo DL. Rilancio ( ) ed una sintesi delle nuove misure.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

**TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
(articolo 68)**

CIGO

Ambito di Applicativo

Datori di lavoro che hanno sospeso/ridotto l'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appartenenti alle seguenti categorie:

- **Imprese dell'Industria:** manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; dell'edilizia ed affini; esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; frangitura delle olive per conto terzi; boschiva, forestale e del tabacco; enti pubblici
- **Imprese Artigiane:** dell'edilizia e affini; che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei; produttrici di calcestruzzo preconfezionato; addette all'armamento ferroviario; addette agli impianti elettrici e telefonici;
- **Cooperative:** di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali; Agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri.

Esclusioni:

Sono escluse le aziende:

- Artigiane
- Del terziario
- Del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari;
- Esercenti la piccola pesca e la pesca industriale:
- Armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- Esercenti impianti di trasporto a fune
- Esercenti autoservizi pubblici di linea;
- Dello spettacolo;
- Compagnie e gruppi portuali.

Soggetti beneficiari

I lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, **in forza al 23 Febbraio 2020**   **25 marzo 2020**, indipendentemente dall'anzianità lavorativa. (deroga al requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro) con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Durata

Periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020 per una durata massima di 9 mesi.

  **Incrementate di ulteriori 5 settimane fruibili per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.**

Vengono riconosciute ulteriori 4 settimane fruibili dal 01 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020.

Per i datori di lavoro del settore turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo, sale cinematografiche, è possibile usufruire delle 4 settimane anche PRIMA del 01 Settembre 2020, a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. (9+5).

I periodi non vengono conteggiati ai fini della durata massima complessiva di integrazioni salariali e ai fini della durata massima di eventuali altre integrazioni salariali in corso. Inoltre, non si tiene conto dei limiti relativi al n. delle settimane nel Biennio mobile o relativi alla proporzione delle ore lavorabili.

Importo

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate, comprese tra le 0 ore e il limite dell'orario contrattuale.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

DOMANDA

La domanda può essere presentata con le consuete modalità sul sito dell'INPS utilizzando la nuova causale <COVID-19 nazionale>. Le aziende non devono fornire prove in ordine all'evento e alla ripresa dell'attività lavorative, né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende che hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale". Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente autorizzazione, che verrà annullata d'ufficio per i periodi corrispondenti. La domanda va presentata ~~entro la fine del 4 mese successivo~~

  **entro il mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività.

Procedura Sindacale

Si è dispensati dal rispetto dei termini della procedura sindacale di cui al DLGS 148/2015, ma si deve comunque procedere all'informazione, consultazione e all'esame congiunto in ordine alla durata, al n° dei lavoratori interessati, in concerto con le rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistente, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in via telematica, **entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**

  **Re-introdotta l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali anche per la proroga.**

Liquidazione

2 modalità:

- Anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro
- Pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, senza che il datore debba comprovare le difficoltà finanziarie.

Esenzioni

Non è dovuto da parte del datore il versamento del contributo addizionale di cui all'art 5, 29 c. 8 e 33 c. 2 del DLGS 148/2015, trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile.

PS. L'efficacia della misura è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale che interviene nei casi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e che viene erogata in favore dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e dei Fondi di integrazione salariale.

Ambito di Applicativo

Datori di lavoro **con più di 5 dipendenti** che hanno sospeso/ridotto l'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che rientrano nelle seguenti settori:

*Settori in cui sono stati istituiti **Fondi di Solidarietà**:*

- settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
- settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
- settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;
- settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
- settore marittimo – Solimare;
- settore trasporto pubblico;
- settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaoli dei Porti Italiani

*Settori in cui sono stati costituiti i **Fondi Di Solidarietà Bilaterali Alternativi**:*

- settore dell'artigianato;
- settore della somministrazione di lavoro.

*Settori rientranti nel **Fondi di Solidarietà Residuale***

I Settori in cui NON è stato istituito un Fondo di Solidarietà né un Fondo di Solidarietà Bilaterale, rientrano nel campo del **FIS - Fondo di integrazione Salariale**, ovvero il Fondo Di Solidarietà Residuale istituito presso l'INPS.

Nel FIS rientrano tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall'ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che non hanno costituito Fondi di Solidarietà bilaterali o Fondi Di Solidarietà Bilaterali Alternativi.

Esclusioni:

Sono escluse le aziende che rientrano nei settori di intervento della CIGO (Imprese dell'industria e dell'edilizia) e della CIGS (aziende commerciali con più di 50 dipendenti; alle agenzie di viaggio e turismo compresi i tour operator, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti).

Soggetti beneficiari

I lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, **in forza al 23 Febbraio 2020**   **25 marzo 2020**, indipendentemente dall'anzianità lavorativa. (deroga al requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro) con esclusione dei dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Durata

Periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020 al 31 Agosto 2020 per una durata massima di 9 mesi.

  **Incrementate di ulteriori 5 settimane fruibili per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.**

Vengono riconosciute ulteriori 4 settimane fruibili dal 01 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020.

Per i datori di lavoro del settore turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo, sale cinematografiche, è possibile usufruire delle 4 settimane anche PRIMA del 01 Settembre 2020, a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. (9+5).

I periodi non vengono conteggiati ai fini della durata massima complessiva di integrazioni salariali e ai fini della durata massima di eventuali altre integrazioni salariali in corso. Inoltre, non si tiene conto dei limiti relativi al n. delle settimane nel Biennio mobile o relativi alla proporzione delle ore lavorabili.

Importo

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate, comprese tra le 0 ore e il limite dell'orario contrattuale.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa   e i relativi oneri accessori (ANF).

DOMANDA

La domanda può essere presentata con le consuete modalità sul sito dell'INPS utilizzando la nuova causale <Emergenza COVID-19 nazionale>.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Le aziende che hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale". Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente autorizzazione, che verrà annullata d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i Fondi Di Solidarietà Alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

La domanda va presentata ~~entro la fine del 4 mese successivo~~   **entro il mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività.

Procedura Sindacale

Si è dispensati dal rispetto dei termini della procedura sindacale di cui al DLGS 148/2015, ma si deve comunque procedere all'informazione, consultazione e all'esame congiunto in ordine alla durata, al n° dei lavoratori interessati, in concerto con le rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, se esistente, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in via telematica, **entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**

  **Estensione da 9 a 18 settimane fruibili – a determinate condizioni – nel periodo tra il 23 Febbraio 2020 al 31 Ottobre 2020.**

Modalità di Liquidazione

2 modalità:

- Anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro
- Pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, senza che il datore debba comprovare le difficoltà finanziarie.

Esenzioni

Non è dovuto da parte del datore il versamento del contributo addizionale di cui all'art 5, 29 c. 8 e 33 c. 2 del DLGS 148/2015, trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile.

PS. L'efficacia della misura è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

**NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:
(articolo 70)**

Ambito di Applicazione

Datori di lavoro non beneficiari delle tutele previste in materia di sospensione/riduzione in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, FIS e Fondi di solidarietà). I lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, **in forza al 23 Febbraio 2020**   **25 marzo 2020**, indipendentemente dall'anzianità lavorativa. (deroga al requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro) con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Esclusioni:

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO alle prestazioni del FIS e dei Fondi di Solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il **23 Febbraio 2020**   **25 marzo 2020**

Durata

un periodo di massimo 9 settimane.

  **Incrementate di ulteriori 5 settimane fruibili per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.**

Vengono riconosciute ulteriori 4 settimane fruibili dal 01 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020.

Per i datori di lavoro del settore turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo, sale cinematografiche, è possibile usufruire delle 4 settimane anche PRIMA del 01 Settembre 2020, a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. (9+5).

Importo

L'indennità è pari all'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

DOMANDA

La CIGD è concessa dalle Regioni e Province Autonome previo ACCORDO, che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. La procedura sindacale di informazione, consultazione e all'esame congiunto in ordine alla durata, al n° dei lavoratori interessati, in concerto con le rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria **deve esercitarsi nei 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva di informazione.** L'accordo non è richiesto per i datori che occupano fino a 5 dipendenti. La domanda deve essere presentata alla Regione o Provincia Autonoma, che la istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

  **La domanda andrà presentata direttamente all'INPS per i periodi successivi alle 9 settimane e NON più alle regioni. La domanda potrà essere presentata decorsi i 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto ossia il 18/06/2020. Successivamente l'invio dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.**

Modalità di liquidazione

  **2 modalità:**

- Anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro
- Pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, senza che il datore debba comprovare le difficoltà finanziarie. L'INPS autorizzerà le domande ed erogherà l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della trasmissione da parte dei datori di lavoro del modello Sr41, l'istituto verserà il saldo.

Esenzioni

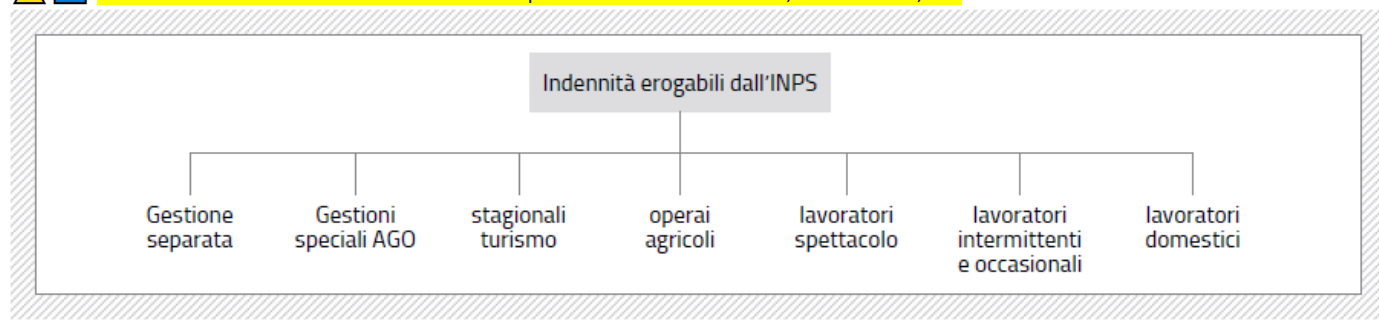
Non è dovuto da parte del datore il versamento del contributo addizionale di cui all'art 5, 29 c. 8 e 33 c. 2 del DLGS 148/2015, trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile.

PS. L'efficacia della misura è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI, PARASUBORDINATI E SUBORDINATI
(Articolo 84, 85, 86)

Ambito di applicazione:

  L'art 84 riconosce un'indennità di importo variabile da 500,00 a 1.000,00.



Durata:

  per il mese di **marzo**, il giorno **04/06/2020** decade la possibilità di presentare la domanda.

Per il mese di aprile, chi ha già presentato domanda dovrà solo verificare all'interno del portale INPS che la stessa venga riproposta per il mese di aprile e maggio automaticamente, non è infatti necessario presentare ulteriore domanda.

DOMANDA: L'indennità verrà erogata previa DOMANDA da predisporre ed inoltrare sul sito dell'INPS, nell'apposita funzione, disponibile a fine marzo, nel servizio "DOMANDA DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO" → "INDENNITA' COVID-19".

Importo:

  L'importo varia a seconda della tipologia del lavoratore, come segue:

Iscritti Gestione separata INPS	Indennità	Condizioni
- Liberi professionisti con partita IVA attiva al 23.2.2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del TUIR; - titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.2.2020, iscritti in via esclusiva con il versamento dei contributi con l'aliquota, per l'anno 2020, del 34,23% (circ. INPS 49/2020, § 1). No titolarità di un trattamento pensionistico diretto e no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.	Aprile 2020: 600,00 euro	-
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19.5.2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	Maggio 2020: 1.000,00 euro	Riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	Maggio 2020: 1.000,00 euro	Cessazione del rapporto di lavoro alla data del 19.5.2020

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO	Indennità	Condizioni
Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ivi inclusi: - soci lavoratori di società di persone e di capitali con obbligo di iscrizione ad una delle predette gestioni; - imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione autonoma agricola; - soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'ENASARCO; - coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive Gestioni autonome (circ. INPS 49/2020, § 2). No titolarità di un trattamento pensionistico diretto e no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.	Aprile 2020: 600,00 euro	-
Soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO esercenti attività d'impresa (anche agricola).	Maggio 2020: no indennità personale Possibilità di richiedere contributo a fondo perduto alle condizioni dell'art. 25 del DL 34/2020	-
Stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali	Indennità	Condizioni
Lavoratori dipendenti non titolari di trattamento pensionistico diretto e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020.	Aprile 2020: 600,00 euro	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2020
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data del 19.5.2020.		
Lavoratori dipendenti non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data del 19.5.2020.	Maggio 2020: 1.000,00 euro	Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2020
Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data del 19.5.2020.		
Operai agricoli	Indennità	Condizioni
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2019 (ivi incluse le figure equiparate di cui all'art. 8 della L. 12.3.68 n. 334 come piccoli coloni e compartecipanti familiari, cfr. circ. INPS 49/2020, § 4).	Aprile 2020: 500,00 euro	-
Operai agricoli a tempo determinato.	Maggio 2020: no indennità personale	-
Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	Indennità	Condizioni
Lavoratori titolari di: - almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019; - un reddito 2019 non superiore a 35.000,00 euro.	Aprile e maggio 2020: 600,00 euro	No titolarità di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data del 19.5.2020.
Lavoratori domestici	Indennità	Condizioni
Lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23.2.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.	Aprile e maggio 2020: 500,00 euro	- Non convivente con il datore di lavoro; - non titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Categorie residuali	Indennità	Condizioni
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che: - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.1.2020; - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.	Aprile e maggio 2020: 600,00 euro	No titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso da quello di lavoro intermittente) No titolarità di pensione
Lavoratori intermittenti con prestazione di attività lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.1.2020.		
Lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, che: nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 23.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale;		
- non abbiano un contratto in essere alla data del 23.2.2020; - risultino iscritti al 23.2.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.		
Incaricati alle vendite a domicilio che risultino: - titolari di reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro; - titolari di partita IVA attiva; - iscritti alla Gestione separata alla data del 23.2.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.		

Limiti alla fruizione:

- o Incompatibilità con il reddito di cittadinanza. Qualora questo sia percepito da un componente del nucleo familiare in misura inferiore all'indennità, verrà integrato il reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità.
- o Incomulabilità delle indennità tra loro e il Fondo per il reddito di ultima istanza e la discoccupazione.

Non imponibilità delle indennità:

L' indennità non concorrerà alla formazione del reddito.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (Articolo 78)

Ambito di applicazione:

 **L'art 78 stanziava nuove risorse per il sostegno, anche per i mesi di aprile e maggio, del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.**

Indennità per i professionisti iscritti a Casse private (art. 78)	Modificando l'art. 44 del DL 18/2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, è disposto: - l'incremento a 1.150 milioni di euro delle risorse del fondo, per il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; - il differimento da 30 a 60 giorni del termine per l'adozione dei decreti attuativi da parte del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità per il sostegno del reddito dei predetti professionisti, viene abrogato l'art. 34 del DL 23/2020 e disposto che i beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare: - titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - titolari di pensione.
---	--

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO: (Articolo 72)

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020 sono state disposte misure di supporto ai lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni.

Ambito di applicazione:

- Lavoratori subordinati privati e pubblici
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
- Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

Genitori con figli fino ai 12 anni di età o con figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Decorrenza: dal 5 marzo 2020 al ~~3 aprile 2020~~   **31 Luglio 2020;**

Durata: massimo ~~15 giorni~~   **30 giorni**, continuativi o frazionati, fruibili alternativamente dall'uno o dall'altro genitore;

Importi:

- Lavoratori subordinati privati e pubblici → indennità pari al 50% della retribuzione + contribuzione figurativa
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata → indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità.
- Lavoratori autonomi iscritti all'INPS → indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro svolto.

DOMANDA:

- Lavoratori subordinati privati:
 - I genitori che intendono usufruire del congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
 - I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
 - Se già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" od il congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. 151/2001 NON devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo verranno convertiti nel congedo Covid-19.
- Lavoratori subordinati pubblici
Non devono presentare domanda all'INPS ma alla propria Amministrazione Pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
 - I genitori che intendono usufruire del congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" (figli minori di 3 anni) possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
 - I genitori di figli portatori di handicap grave, possono già usufruire del congedo COVID-19, potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

- I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, **non** potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
 - I genitori che intendono usufruire del congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” (figli minori di 3 anni) possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
 - I genitori di figli portatori di handicap grave, possono già usufruire del congedo COVID-19, potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
 - I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, **non** potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

BONUS PER IL SERVIZIO DI BABY SITTING COVID-19

In alternativa alla suddetta prestazione è possibile optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Ambito di Applicazione:

- A) Lavoratori subordinati del settore sanitario, pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie: *medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.*
- B) Lavoratori subordinati privati
- C) Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
- D) Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
- E) Lavoratori autonomi NON iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali)

Con figli con età inferiore ai 12 anni alla data del 5 marzo 2020 o con figli di qualsiasi età con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

Esclusione:

- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito.
- Se è stato già richiesto il congedo Covid-19.

Importo:

massimo di euro ~~€600~~   **€1.200** per famiglia per le categorie B,C,D,E,.

massimo di euro ~~€1000~~   **€2.000** per famiglia per la categoria A.

Erogato mediante **Libretto famiglia**, quindi i beneficiari dovranno registrarsi come “utilizzatori” nel servizio “PRESTAZIONI OCCASIONALI→LIBRETTO FAMIGLIA. Mentre i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting dovranno registrarsi nella medesima piattaforma come “prestatori”.

Periodo di utilizzo: le prestazioni di baby sitting pagate mediante bonus devono essere state effettuate **dal 5 marzo 2020 al ~~3 aprile 2020~~**   **31 Luglio 2020;**

DOMANDA:

Da presentare sul sito dell’INPS, nell’apposita funzione, disponibile ad aprile, nel servizio “DOMANDA DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO”→“BONUS SERVIZI DI BABY-SITTING”.

Cumulabilità:

Il bonus è cumulabile con i giorni di permesso L. 104 estesi; Il bonus è cumulabile con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave;

BONUS PER IL SERVIZIO DI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

  Il DL Rilancio ha introdotto **in alternativa** all'acquisto di servizi di baby sitting il bonus può essere utilizzato per l'iscrizione, da provare con idonea documentazione, a:

- o Centri estivi
- o Servizi integrativi per l'infanzia (art.2 del D.Lgs. 13/04/2017 n. 65)
- o Servizi socio educativi territoriali
- o Centri con funzione educativa e ricreativa
- o Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
- o La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo.

PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 104/1992: (Articolo 73)

Incremento dei permessi ex Legge 104/92: 12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge.  

L'incremento viene esteso anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Tali permessi possono essere fruiti a giorni o frazionati in ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese.

Ambito di Applicazione:

Lavoratori che assistono un familiare con handicap grave

DOMANDA:

- o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, **non** deve presentare una nuova domanda.
- o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare **domanda** secondo le modalità già in uso.
- o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una **nuova domanda**, secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.
- o I lavoratori pubblici devono presentare la domanda alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

LAVORO AGILE: (Articolo 90)

Ambito di Applicazione:

- o lavoratori dipendenti disabili o con famigliari disabili;
- o   lavoratori del settore privato che hanno almeno un figlio minore 14 anni; a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Durata: fino al 30 aprile 2020   **fino al 31 luglio 2020;**

Modalità di Attivazione:

-   Lo smart working può essere attivato:
- o in forma semplificata, senza la stipula di accordi individuali (deroga all'art. 19 L81/2017). Rimane obbligatoria l'informativa prevista in materia di sicurezza sul lavoro.
- o a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- o Gli strumenti informatici, se non forniti dal datore di lavoro, possono essere quelli in possesso del dipendente.
- o Rimane obbligatoria la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro in modalità semplificata.

Fino al 31/07/2020 e comunque non oltre il 31/12/2020 I datori di lavoro potranno attivare lo smart working per ogni rapporto di lavoro subordinato , anche in assenza di accordi individuali per

DIRITTO ALL'ASTENSIONE: (Articolo 72)

  Il diritto di astensione dell'attività lavorativa senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa, ha subito una modifica per quanto concerne l'età dei figli per il quale è possibile il relativo esercizio: per i figli minori di anni 16 e non più per i figli tra i 12 e i 16 anni. Resta fermo il divieto di licenziamento.

Si ricorda che tale diritto è esercitabile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore non lavoratore.

Tabella Riepilogativa Misure:

	Decreto legge "cura Italia" convertito (DL 18/2020, conv. L. 27/2020)	Novità del decreto legge "Rilancio" (artt. 72 e 73)
Congedo COVID-19	Fruibile: - dal 5.3.2020 per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (termine prorogato dal 3.4.2020 al 13.4.2020²² e, successivamente, al 3.5.2020²³); - per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni.	Fruibile: - dal 5.3.2020 al 31.7.2020; - per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni.
Diritto di astensione	Esercitabile dai genitori lavoratori dipendenti per i figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni.	Esercitabile dai genitori lavoratori dipendenti per i figli minori di 16 anni.
Importo <i>bonus baby sitting</i>	600,00 euro (1.000,00 euro per i soggetti di cui all'art. 25, co. 3 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020)	1.200 euro (2.000,00 euro per i soggetti di cui all'art. 25, co. 3 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020)
<i>Bonus</i> per servizi integrativi per l'infanzia		Il <i>bonus</i> è erogato, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia. La fruizione è incompatibile con l'utilizzo del <i>bonus</i> asilo nido.
Permessi 104	Aumento dei permessi retribuiti ex L. 104/92 di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.	Aumento dei permessi retribuiti ex L. 104/92 di ulteriori 12 giornate usufruibili anche nei mesi di maggio e giugno 2020.

NOVITA' IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI: (Articolo 80)

  Il DL ha disposto la proroga della sospensione dei licenziamenti per motivi economici dal 17/03/2020 al 16/08/2020.

Effetto:

- non è possibile avviare procedure di licenziamento collettivo e quelle già in corso sono sospese per il medesimo periodo;
- Impossibilità di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
- Sono sospesi i termini di impugnazione del licenziamento per 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Tabella riepilogativa con novità a confronto con quanto disposto dal DL Cura Italia:

	Art. 46 del decreto "Cura Italia" convertito (DL 18/2020, conv. L. 27/2020)	Art. 80 del DL "Rilancio"
Durata del divieto di licenziamento per motivi economici	Dal 17.3.2020 e per i 60 giorni successivi (termine scaduto il 15.5.2020)	Dal 17.3.2020 e per i 5 mesi successivi (sino al 16.8.2020)
Licenziamento collettivo	È precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo ⁶ e sono sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020, fatte salve – aggiunta fatta in sede di conversione del DL 18/2020 – le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.	
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo	È fatto divieto ai datori di lavoro di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ⁷ di cui all'art. 3 della L. 604/66.	È fatto divieto ai datori di lavoro di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della L. 604/66 e sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66 (vale a dire il tentativo di conciliazione dinanzi all'Ispettorato del lavoro).
Revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo		Possibilità prevista in ogni tempo per i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, che nel periodo dal 23.2.2020 al 17.3.2020 abbiano intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a condizione che venga fatta contestualmente richiesta del trattamento di cui agli artt. 19 - 22 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE: (Articolo 21)

I datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al **30 Agosto 2020** i contratti a termine in essere alla data del 23 Febbraio 2020 anche in assenza di causale (art 19 co. 1 D.Lgs. 81/2015), ovvero anche in assenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di sostituzione di altri lavoratori o connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
dalla data di entrata in vigore del decreto per 60 gg.

Per qualsiasi chiarimento lo Studio rimane a disposizione,

Studio Rag. Alessandro Cucchini